

TI_GERICHTE 12.1995.216 vom 5. September 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.216

FR: TI_GERICHTE 12.1995.216 du 5 septembre 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.216 del 5 settembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nella sentenza pubblicata in Rep . 1975, pag. 305 e segg. (citata in: Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 153, n. 21), questa Camera, riallacciandosi alla giurisprudenza federale in materia (DTF 60 I 220 e segg.), ha stabilito che il trattato del 25 novembre 1850 tra la Svizzera e gli Stati Uniti non osta a che alla parte domiciliata all'estero possa essere imposta la prestazione di una cauzione processuale.

E. 2

Le motivazioni di quella sentenza sono valide ancora oggi. L'art. 1 del trattato del 25 novembre 1850 non esclude infatti in maniera esplicita siffatta soluzione, limitandosi a statuire il principio della parità di trattamento tra i cittadini dei due stati contraenti in materia di accesso ai tribunali. Dal momento che l'art. 153 cpv. 1 lit. b CPC non prevede alcun privilegio per il cittadino svizzero domiciliato all'estero, che può perciò essere astretto alla prestazione di una cauzione processuale nel caso in cui non benefici delle disposizioni di un trattato concluso con lo stato estero di domicilio, se ne deve concludere che l'imposizione di una cauzione al cittadino degli Stati Uniti ivi residente non si urta con il principio dell'uguaglianza contemplato dal trattato bilaterale.

E. 3

L'ammontare della cauzione, destinata a garantire il rimborso delle spese e il pagamento delle ripetibili (art. 153 cpv. 1 CPC), dipende ovviamente dal valore della causa. Visto che l'attore riconvenzionale non ha fornito indicazioni circa il valore della causa da lui introdotta, il Pretore in via di ordinanza l'ha inappellabilmente determinato in fr. 50'000.-- (art. 13 e 95 cpv. 1 CPC), importo che a questo stadio della causa può perciò essere preso a base del proprio giudizio da questa Camera. Resta evidentemente aperta al Pretore la possibilità di modificare successivamente la quantificazione del valore di causa (art. 95 cpv. 2 CPC), e alle parti quella di impugnarla al momento del giudizio finale su spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini , opera citata, ad art. 307, n. 19).

E. 4

Dovendosi riferire ad un valore di causa di fr. 50'000.-- e considerato che la causa sembra presentarsi di media difficoltà, la richiesta di una cauzione di fr. 4'350.-- secondo il libero apprezzamento di questa Camera risulta adeguata alla luce delle norme applicabili della TOA. Ne consegue l'accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il

convenuto, che in prima sede si è immotivatamente opposto alla richiesta della controparte, è da ritenere soccombente anche se in questa sede non si è esplicitamente opposto al gravame avversario (Cocchi/Trezzini , opera citata, ad art. 148, n. 3). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 21 luglio 1995 di _____ è accolto. Di conseguenza il decreto 17 luglio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente: 1. L'istanza è parzialmente accolta. _____, _____ (Stati Uniti), è tenuto entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della presente a versare alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, una cauzione processuale di fr. 4'350.--, oppure a produrre entro il medesimo termine e per il medesimo importo una garanzia bancaria da parte di primaria banca svizzera, e ciò sotto comminatoria dello stralcio dai ruoli dell'azione convenzionale in caso di mancato ossequio del termine. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese sono a carico dell'attrice per 1/3 e del convenuto per 2/3, il quale rifonderà all'attrice fr. 70.-- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 280.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 300.-- già anticipati dall'attrice, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice fr. 300.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.